



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 259 DEL 20/12/2016**

OGGETTO

REVISIONE POSIZIONE IN ESUBERO NELLA DOTAZIONE ORGANICA A PARZIALE
MODIFICA DEL PRECEDENTE DECRETO N.181 DEL 30/10/2015

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con la Legge 7/4/2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, le Unioni e fusioni di Comuni” è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare sono state individuate le funzioni fondamentali dell’ente Provincia, quale ente territoriale di area vasta e si è demandato allo Stato e alle regioni, secondo le rispettive competenze, l’attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti, secondo il piano di riforma istituzionale in atto;
- in ordine alle risorse umane e finanziarie, il comma 92 della Legge 56/2014 ha sancito la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché di quelli a tempo determinato fino alla scadenza contrattuale, considerando le risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell’art.119 della Costituzione;
- a carico di tali risorse economiche, il comma 418 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014 ha quantificato il contributo triennale destinato al risanamento della finanza pubblica, in euro 1.000 milioni di riduzione della spesa corrente per l’anno 2015, in euro 2.000 milioni per l’anno 2016 e in euro 3.000 milioni per l’anno 2017;
- con decorrenza 1° gennaio 2015, il successivo comma 421 ha stabilito che le province ridefinissero la dotazione organica in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo all’8 aprile 2014, data di entrata in vigore della Legge 56/2014, tenuto conto delle funzioni attribuite dalla medesima legge;
- per il personale da ricollocare per effetto del trasferimento delle funzioni presso altri enti e del conseguente riordino delle funzioni fondamentali, sempre la Legge n.190/2014, ha previsto misure di assorbimento da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche;
- inoltre, come ulteriore misura, la Circolare n.1 del 29/1//2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenuta per definire le “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1 commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n.190”, da' indicazione di non prevedere nella spesa, il personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all’art.2 comma 3 del D.L.101/2013, con esclusione, pertanto, di tale personale dai percorsi di ricollocamento;

evidenziato che:

- con proprio decreto n. 27 del 27 febbraio 2015 è stata definita la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Reggio Emilia nella misura del 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014, in attuazione del comma 421 dell’unico articolo della Legge n. 190/2014;
- al fine di razionalizzare l’assetto organizzativo e di ridurre la spesa di personale, nel

rispetto delle disposizioni vigenti, si è ritenuto di procedere alla dichiarazione di soprannumerarietà di alcune posizioni e di ricorrere alle previsioni di cui all'art.2 comma 14 del D.L. 95/2012;

- conseguentemente, con decreto n. 39 del 13 marzo 2015 avente ad oggetto "Razionalizzazione della spesa di personale per il biennio 2015-2016: individuazione delle posizioni e avvio delle procedure per i pre-pensionamenti" sono stati dichiarati in soprannumero n.33 posizioni lavorative e relativi profili professionali, con applicazione ai dipendenti interessati in possesso dei requisiti, dell'art.2 comma 11 lett.a) D.L. 95/2012 come novellato dal D.L.101/2013;
- nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e riassegnazione delle funzioni e delle relative spese a seguito dell'adozione della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, e a fronte di sostanziale invarianza degli elementi di carattere finanziario, nell'ambito della prevista possibilità di successivi interventi a seguito di ulteriori accertamenti e della certificazione del diritto da parte dell'INPS, con i successivi decreti n.181 del 30/10/2015 e n.171 del 5/10/2016, sono state incrementate di due posizioni, le 33 soprannumerarie inizialmente individuate, con applicazione del pre-pensionamento ai sensi del DL 95/2012;

considerato che:

- è sempre stata volontà dell'Ente operare la razionalizzazione dell'assetto organizzativo, mediante attivazione di misure drastiche di riduzione della spesa di personale nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuando posizioni eccedentarie e ricorrendo alle previsioni di cui all'art.2 commi 11 e 14 del D.L. 95/2012, con riferimento ai dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anteriori alla riforma di cui al D.L. 201/2011, solo previo accertamento dei requisiti prescritti;
- qualora non ricorra il possesso di tali requisiti entro i termini fissati dalla normativa al 31/12/2016, non è conseguentemente applicabile lo strumento individuato del c. d. "pre-pensionamento" e lo specifico percorso indicato dalla suddetta Circolare n.1 del 29/1/2015;

dato atto che:

- l'INPS di Reggio Emilia, dapprima con comunicazione via posta elettronica certificata 6800.02/11/2016.0218623 del 2/11/2016, in atti con prot. n.25563 del 3/11/2016 e successivamente con comunicazione del 14/11/2016, acquisita agli atti con prot. n.26555 del 15/11/2016 e allegata al presente atto, ha revocato la precedente certificazione del diritto rilasciata con protocollo INPS.0800.1/6/2014 del 21/10/2015 ad un dipendente con profilo professionale di "Vigile provinciale" Cat. C;
- a fronte di tale nuovo ricalcolo della situazione contributiva e previdenziale, i termini per l'acquisizione del diritto a pensione con i criteri antecedenti la riforma del D.L. 201/2011 risultano successivi alla data del 31/12/2016, rendendo di fatto inapplicabile la misura del pre-pensionamento ai sensi del DL 95/2012;

atteso che:

- nel frattempo si è conclusa la trattativa con la Regione Emilia-Romagna in merito al concorso al finanziamento delle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi regionali in materia di attività faunistico-venatoria e pesca nelle acque interne, svolte dalla polizia provinciale ai sensi dell'art.22 della L.R. n.22/2015;
- la convenzione che regola, tra le altre, anche la predetta materia, è stata approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 39 del 28/11/2016 e dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.2161 del 5/12/2016 ed è attualmente in corso di sottoscrizione;
- al momento non risulta pertanto prioritario nè opportuno, comprimere ulteriormente la dotazione di risorse umane assegnate alla Polizia provinciale e coinvolte in una serie di attività e servizi rilevanti per la sicurezza dell'ambiente e del territorio;

ritenuto pertanto:

- non ricorrano nel caso in oggetto le condizioni per l'applicazione dell'art.2 comma 11 lett.a) D.L. 95/2012 come novellato dal d.L.101/2013 e le previsioni contenute nel verbale di incontro con la parti sindacali del 12 febbraio 2015 acquisito agli atti con protocollo n.7863 del 13.2.2015, in cui si è data informazione preventiva alle RSU e alle OO.SS. di categoria ed avviato con le stesse un esame dei criteri per l'individuazione degli esuberanti;
- di revocare quanto previsto nel decreto di questa presidenza n.181 del 30/10/2015, in merito alla dichiarazione di soprannumerarietà di una posizione di categoria C, profilo professionale di "Vigile provinciale", e tutti gli atti sopravvenuti;
- di dare mandato al dirigente competente in materia di Personale di porre in essere tutti i provvedimenti necessari al trattenimento in servizio del dipendente interessato nella posizione occupata, con relativa revoca dell'atto di scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio;

DECRETA

- di revocare, per tutto quanto evidenziato in premessa, l'integrazione di una posizione in soprannumero disposta con decreto di questa presidenza n.181 del 30/10/2015, rispetto a quelle già individuate eccedentarie nella dotazione organica, e dichiarate con il precedente decreto n.39 del 13/3/2015, per quanto riguarda il

profilo professionale di “Vigile provinciale”, appartenente alla categoria C;

- di revocare altresì, l'applicazione dell'art. 2 comma 11 lett. a) D.L. 95/2012 come novellato dal D.L. 101/2013, convertito con L.125/2013 e delle Circolari attuative, e la collocazione in c.d. “pre-pensionamento” alla decorrenza prevista, del dipendente appartenente al suddetto profilo professionale e categoria, in mancanza del possesso del diritto per effetto della revoca della certificazione da parte dell'INPS competente, come da comunicazione allegata;
- di dare mandato al dirigente competente in materia di Personale di porre in essere tutti i provvedimenti necessari al trattenimento in servizio del dipendente interessato nella posizione occupata, con relativa revoca dell'atto di scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro e di effettuare tutte le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

ALLEGATI:

- comunicazione INPS di Reggio Emilia;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 20/12/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma